

Sentenza n. 9626/2016 pubbl. il 05/08/2016
RG n. 75825/2014

N. R.G. 75825/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 75825/2014 promossa da:

GIANCARLO CALONI, quale titolare dell'impresa individuale N.T.E. 2 di CALONI GIANCARLO (C.F. CLNGCR57M17C5230 e P. Iva 13008920152), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO BONORA (C.F. BNRCLD52H19E317J) e dell'avv. ENRICO PICCIONE (PCCNRC78B14F205N), entrambi del Foro di Milano;

ATTORE

contro

KASTOS IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 08464450967), con il patrocinio dell'avv. VANESSA SERAFINI (C.F. SRFVSS70R66F205G), del Foro di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

- *Accertare e dichiarare la responsabilità solidale di Kastos Immobiliare S.r.l. per il pagamento della fattura n. 31 del 09/06/2011 di Euro 11.000,00 e della fattura n. 35 del 19/09/2013 di Euro 31.500,70 emesse dal sig. Giancarlo Caloni, in qualità di titolare dell'impresa individuale NTE2 di Caloni Giancarlo, nei confronti di Kastos S.r.l.,*

- *Per l'effetto condannare Kastos Immobiliare S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giancarlo Caloni, in qualità di titolare dell'impresa individuale NTE2 di Caloni Giancarlo, della somma di Euro 42.419,70 in linea capitale, oltre interessi al tasso previsto nel D. Lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.*

pagina 1 di 5

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 2bb1c



Sentenza n. 9626/2016 pubbl. il 05/08/2016
RG n. 75825/2014

In ogni caso con il favore delle spese e competenze di lite, sia della presente fase che della fase cautelare".

per la convenuta:

"-in via principale, dichiarare improponibili e inammissibili le domande di parte attrice e comunque infondate nel merito in fatto e in diritto;

-condannare l'attrice, alla rifusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari di causa oltre CPA ed IVA, come da legge".

pagina 2 di 5

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 2bb1c



Sentenza n. 9626/2016 pubbl. il 05/08/2016
RG n. 75825/2014

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **GIANCARLO CALONI**, quale titolare dell'impresa individuale N.T.E. 2 DI CALONI GIANCARLO e creditore per € 42.419,70 della KASTOS SRL, ha convenuto in giudizio la **KASTOS IMMOBILIARE S.R.L.**, società costituitasi a seguito di scissione della KASTOS SRL, per sentirla condannare - quale responsabile in solido della società scissa KASTOS SRL - al pagamento di € 42.419,70 in suo favore.

A sostegno della propria domanda, la **difesa dell'attore** ha esposto che:

- il CALONI è creditore nei confronti di KASTOS SRL per € 42.419,70, a saldo di due fatture emesse nel 2011 (doc. 1 fasc. cautelare) e nel 2013 (doc. 2 fasc. cautelare),
 - come accertato da decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano il 7.5.2014 e divenuto esecutivo il 3.9.2014 (doc. 3 fasc. cautelare);
- in data 23.12.2013, è stato stipulato atto di scissione comportante la costituzione di una nuova società, la KASTOS IMMOBILIARE SRL, alla quale la debitrice del CALONI, KASTOS SRL, ha conferito la quasi totalità del suo patrimonio (doc. 4 fasc. cautelare);
- la società beneficiaria KASTOS IMMOBILIARE SRL va quindi considerata responsabile in via solidale, unitamente alla prima debitrice, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c.,
 - vista la sostanziale incapacienza della KASTOS SRL, desumibile dall'esito infruttuoso di precedenti procedure esecutive (cfr. p. 5 citazione) e dal trasferimento della maggior parte dei cespiti a seguito della scissione (doc. 4),
 - elementi in base ai quali il Tribunale di Milano ha già concesso sequestro conservativo sui beni della società beneficiaria fino all'ammontare di € 50.000,00 con ordinanza del 24.11.2014 (doc.10).

La **società convenuta**, costituitasi in prima udienza, ha contestato la domanda avversaria eccependo:

- la mancata opposizione alla scissione da parte del creditore;
- la regolarità della scissione;
- l'estraneità della convenuta rispetto al rapporto tra l'attore e la società scissa KASTOS SRL.

Rimessa la causa in decisione alla prima udienza su richiesta dell'attore, solo tale parte ha poi depositato le difese conclusionali, ribadendo le proprie posizioni.

All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale,

- che si ritiene competente alla fase decisoria in composizione collegiale per il combinato disposto degli artt. 50bis, primo comma n.3, e 3, comma secondo lett. a) b) dlgs n.168/2003, la solidarietà qui fatta valere dall'attore trovando la propria fonte nella modificazione di un rapporto societario e nell'atto negoziale di scissione "avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti",

che le **domande** dell'attore debbano essere **accolte**, risultandone dimostrati tutti i fatti costitutivi ex art.2506 quater cc, terzo comma, ed essendo invece infondate le eccezioni della convenuta.

Al riguardo va infatti ricordato il testo dell'art.2506 quater cc, terzo comma, secondo il quale, una volta prodottisi gli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta "è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico", e va quindi considerato che:



Sentenza n. 9626/2016 pubbl. il 05/08/2016
RG n. 75825/2014

- è incontestata in giudizio la sussistenza di credito dell'attore verso la scissa KASTOS SRL, credito accertato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 7.5.2014, esecutivo il 3.9.2014 e prodotto dall'attore sub 3 nel fascicolo cautelare, credito, poi, sicuramente sorto anteriormente alla data dell'atto di scissione del 23.12.2013, come desumibile dalle fatture azionate in sede monitoria e qui prodotte dall'attore sub 1 e 2 del suo fascicolo cautelare, emesse rispettivamente il 9.6.2011 e il 19.9.2013, date entrambe anteriori al 23.12.2013;
- ancora incontestati in giudizio sono i termini della scissione di cui all'atto 23.12.2013 (cfr. progetto di scissione prodotto sub 3 dalla convenuta, nonché ispezione ipotecaria sub doc. 4 del fascicolo cautelare dell'attore, nella quale sono riportati i termini dell'atto di scissione), con assegnazione alla beneficiaria di nuova costituzione, la qui convenuta KASTOS IMMOBILIARE SRL, di beni immobili già di pertinenza della scissa KASTOS SRL, in particolare elencati nell'apposita sezione del progetto di scissione;
- la mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l'azione ex art.2506quater cc terzo comma, dovendo al riguardo condividersi l'orientamento interpretativo consolidato presso questo Tribunale (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, 19.11.2012, in *Giur. It.* 2013, n.6, 1327 e ss; Tribunale di Milano, 14.5.2015, sentenza n.6115/2015 nel proc. rg n. 62987/2013, reperibile sul sito www.giurisprudenzadell'imprese.it), orientamento secondo il quale i due rimedi sono in realtà complementari, consistendo:
 - il primo in una tutela reale *ex ante* che comporta, salva l'ipotesi di autorizzazione alla scissione in pendenza di opposizione ex artt. 2506ter 2503 2445 ultimo comma cc, la improcedibilità della scissione "opposta" laddove la stessa preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori di attività e passività ricomprese nel patrimonio della società originaria,
 - e il secondo in una tutela *ex post* che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, seppur con il limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione,e dunque il secondo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ben potendo essere esperito anche laddove la opposizione alla scissione non sia stata proposta;
- la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti dalla società alla quale tali debiti fanno carico a seguito della scissione non è subordinata ad alcun *beneficium excussionis* in senso proprio, come ricavabile dal testo dell'art.2506quater cc secondo la preferibile lettura della norma (cfr., in riferimento alla disciplina del tutto omogenea di cui al previgente art.2504decies cc, Cass. n.6526/2003, secondo la cui motivazione: "il presupposto della responsabilità è indicato nella mera circostanza che l'obbligazione non sia stata soddisfatta, e la responsabilità stessa è definita come solidale. In tale situazione, non è ravvisabile un beneficium excussionis a favore di ciascuna delle società tenute a rispondere, di fronte ai creditori sociali, per le passività trasferite o rimaste in capo alle altre; e dunque non si pone neppure il problema se un tale beneficio sia opponibile solo in sede esecutiva, ovvero lo sia anche nel giudizio di cognizione instaurato prima dell'escussione del debitore principale."),
 - dovendosi quindi ritenere che la previsione normativa di responsabilità solidale per debiti non soddisfatti dal condebitore solidale presuppone (non già l'avvenuta escussione infruttuosa in senso proprio del patrimonio del condebitore solidale ma) la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore, con ciò la responsabilità in esame differenziandosi da quella solidale pura (in presenza della quale il creditore può rivolgere le sue pretese, indifferentemente, nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori senza alcun onere di

pagina 4 di 5

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MIEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 2bb1c



Sentenza n. 9626/2016 pubbl. il 05/08/2016
RG n. 75825/2014

preventiva richiesta agli altri) e potendo essere definita sussidiaria (così Tribunale Milano, 14.5.2015 sopra cit.);

- nel caso di specie il requisito da ultimo sopra individuato risulta senz'altro sussistente, posto che il creditore attore ha rivolto la propria richiesta di pagamento innanzitutto alla debitrice scissa, la KASTOS SRL, come attestato dalla notifica a tale soggetto, il 28.5.2014, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della stessa KASTOS SRL (cfr. doc.3 nel fascicolo cautelare dell'attore), notifica alla quale non ha fatto seguito alcun pagamento da parte della KASTOS SRL, come implicito nella intera prospettazione dell'attore e in alcun modo smentito dalla convenuta;
- l'attore ha poi affermato la capienza del patrimonio assegnato alla beneficiaria qui convenuta KASTOS IMMOBILIARE SRL rispetto all'ammontare del proprio credito senza che a tale affermazione sia seguita alcuna smentita della convenuta, la quale nemmeno ha svolto espressa eccezione ex art.2506quater cc terzo comma quanto alla limitazione della propria responsabilità rispetto al "valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato" in sede di scissione, cosicché anche tale requisito della responsabilità solidale della convenuta risulta dimostrato in causa;
- le ulteriori considerazioni della convenuta in ordine alla regolarità della scissione e in ordine alla propria estraneità rispetto al rapporto tra l'attore e la "prima" debitrice, la KASTOS SRL, risultano del tutto irrilevanti, non tenendo in alcun modo conto del dettato normativo ex art.2506quater cc terzo comma per il quale, appunto, come la convenuta sembra ignorare, dalla operazione di scissione consegue comunque la responsabilità solidale e sussidiaria del diverso soggetto venuto ad esistenza con la scissione rispetto alle obbligazioni proprie della società preesistente alla scissione.

Per quanto fin qui detto, in accoglimento delle domande dell'attore, deve dunque ritenersi la responsabilità solidale della convenuta verso l'attore per il debito di euro 42.419,70, oltre interessi ex art.5 dlgs n.231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, debito accertato in capo alla SRL KASTOS dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano sopra citato, e la **convenuta** va quindi **condannata** al pagamento in favore dell'attore di tali importi.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva svolta anche nella fase cautelare, in euro 531,21 per esborsi (relativi alla sola fase di cognizione, non avendo l'attore documentato gli esborsi della fase cautelare) e in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda dell'attore, accertata la responsabilità della convenuta verso l'attore per il debito di euro 42.419,70, oltre interessi ex art.5 dlgs n.231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, di cui al decreto ingiuntivo n.15855/2014 emesso dal Tribunale di Milano il 7.5.2014 su ricorso dell'attore nei confronti della SRL KASTOS, condanna la convenuta SRL KASTOS IMMOBILIARE al pagamento in favore dell'attore di tale importo di euro 42.419,70, oltre interessi ex art.5 dlgs n.231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
2. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese della fase cautelare nonché del presente giudizio, spese che liquida in euro 531,21 per esborsi e in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre iva e cpa sul secondo importo.

Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2016.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

pagina 5 di 5

